

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2413/90 della Commissione, del 20 agosto 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2414/90 della Commissione, del 20 agosto 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2415/90 della Commissione, del 20 agosto 1990, relativo ai titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)	5
Regolamento (CEE) n. 2416/90 della Commissione, del 20 agosto 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	6
Regolamento (CEE) n. 2417/90 della Commissione, del 20 agosto 1990, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare	9
Regolamento (CEE) n. 2418/90 della Commissione, del 20 agosto 1990, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di uva da tavola originarie della Turchia	18
Regolamento (CEE) n. 2419/90 della Commissione, del 20 agosto 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2373/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria di Cipro	19
Regolamento (CEE) n. 2420/90 della Commissione, del 20 agosto 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	20
Regolamento (CEE) n. 2421/90 della Commissione, del 20 agosto 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	24

Commissione

90/437/CEE :

- * **Raccomandazione della Commissione, del 27 giugno 1990, sulla riduzione dei clorofluorocarburi utilizzati dall'industria comunitaria degli espansi plastici** 26

90/438/CEE :

- * **Raccomandazione della Commissione, del 27 giugno 1990, sulla riduzione dei clorofluorocarburi utilizzati dall'industria comunitaria della refrigerazione** 30

90/439/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 24 luglio 1990, che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali** 33

90/440/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 25 luglio 1990, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (145ª deroga)** 35

90/441/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 25 luglio 1990, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (146ª deroga)** 37

90/442/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali** 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2413/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 agosto 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 agosto 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	36,66	143,62 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0712 90 19	36,66	143,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	14,02	184,44 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	14,02	184,44 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	21,81	154,54
1001 90 99	21,81	154,54
1002 00 00	47,31	125,74 ⁽⁶⁾
1003 00 10	38,54	137,64
1003 00 90	38,54	137,64
1004 00 10	30,18	122,67
1004 00 90	30,18	122,67
1005 10 90	36,66	143,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	36,66	143,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	53,63	154,41 ⁽⁴⁾
1008 10 00	38,54	55,52
1008 20 00	38,54	104,56 ⁽⁴⁾
1008 30 00	38,54	11,94 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	38,54	11,94
1101 00 00	43,70	229,53
1102 10 00	79,41	189,21
1103 11 10	34,80	298,95
1103 11 90	47,01	247,71

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2414/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 agosto 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 agosto 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0,93
0712 90 19	0	0	0	0,93
1001 10 10	0	2,38	2,38	2,38
1001 10 90	0	2,38	2,38	2,38
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	1,32
1004 00 90	0	0	0	1,32
1005 10 90	0	0	0	0,93
1005 90 00	0	0	0	0,93
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	19,85	19,85	29,77
1008 90 90	0	19,85	19,85	29,77
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2415/90 DELLA COMMISSIONE**del 20 agosto 1990****relativo ai titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 ⁽²⁾, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione; che tuttavia le importazioni devono essere effettuate nel limite dei contingenti previsti;

considerando che le domande di titoli oltrepassano i quantitativi disponibili; che è pertanto opportuno determinare la percentuale di riduzione dei quantitativi oggetto della domanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titolo presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 dal 1° al 10 agosto 1990 e trasmesse alla Commissione, sono accolte per i quantitativi indicati, ridotti in base al coefficiente 0,9524.

Sara svincolata la cauzione corrispondente alla differenza tra la quantità richiesta e la quantità per la quale è stato rilasciato il titolo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2416/90 DELLA COMMISSIONE**del 20 agosto 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2319/90⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la

Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1627/89 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 7. 8. 1990, pag. 23.

*ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I*

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1 lid 1 bedoelde Lid-Statens of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A			Categorie C		
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A			Categoria C		
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België		x	x			
Danmark		x	x			x
Deutschland	x	x				
España	x	x	x			
France	x	x	x			x
Italia		x	x			
Luxembourg		x	x			
Nederland		x				

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 2 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 2

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (2)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 2

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 2

In artikel 1 lid 2 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no nº 2 do artigo 1º

Estados miembros o regiones de Estados miembros Medlemsstat eller region Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους Member States or regions of a Member State États membres ou régions d'États membres Stati membri o regioni di Stati membri Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoría A			Categoría C		
	U	R	O	U	R	O
Deutschland					×	×
Ireland				×	×	×
Northern Ireland				×	×	×
Great Britain				×	×	×

REGOLAMENTO (CEE) N. 2417/90 DELLA COMMISSIONE**del 20 agosto 1990****relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 3 470 t di olio di colza raffinato ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di colza raffinato, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vegono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I**LOTTI A e B**

1. **Azioni n. (1)**: da 273/90 a 305/90.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Euronaïd, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5) (7)**:
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIIA.1.
8. **Quantitativo globale**: 1 670 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 2 (lotto A: 900 t, lotto B: 770 t).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (10)**:
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.3.3:
— lattine metalliche di 5 kg;
— le lattine devono recare la seguente dicitura:
vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: del 2 al 26. 10. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (9)**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 4. 9. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 5. 9. 1990.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 9. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 19. 9. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 16. 10 al 9. 11. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (8)**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B / 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

LOTTO C

1. Azione n. (1): 186/90.
2. Programma : 1990.
3. Beneficiario : UNHCR, M. Gaudé, case postale 2500, CH-1211 Genève, 2 Dépôt, tel. 739 84 80, telex 412404 HCR CH.
4. Rappresentante del beneficiario (2) : Croissant Rouge Algérien, 15 bis, Bld Mohamed V, Alger ; telex 52914.
5. Luogo o paese di destinazione : Algeria.
6. Prodotto da mobilitare : olio di colza raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5) : vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 11, IIIA.1.
8. Quantitativo globale : 500 t nette.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura (10) : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.3 :
 - lattine metalliche di 5 kg ;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 4 lattine per scatola ;
 - le lattine e cartoni devono recare la seguente dicitura :
• ACTION 186/90 / HUILE DE COLZA / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / PROGRAMME DU HCR POUR LES RÉFUGIÉS EN ALGÉRIE / DATE DE FABRICATION : ... / DATE D'EXPIRATION : ... »
11. Modo di mobilitazione del prodotto : mercato comunitario.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : Arzew.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 9. 10 al 6. 11. 1990.
18. Data limite per la fornitura : 27. 11. 1990.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura (6) : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 4. 9. 1990, entro e non oltre le ore 12 ; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 5. 9. 1990.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 11. 9. 1990, entro e non oltre le ore 12 ; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 12. 9. 1990 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco : dal 23. 10 al 20. 11. 1990 ;
 - c) data limite per la fornitura : 4. 12. 1990.
22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (7) :

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario : —

LOTTO D

1. **Azione n. (1):** 198/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario:** UNHCR, M. Gaudé, case postale 2500, CH-1211 Genève, 2 Dépôt, tel. 739 84 80, telex 412404 HCR CH.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** The Representative UNHCR Branch Office in the Sudan, Cemetery Road Opposite SL Nr. 1, Dium East Khartoum, PO Box 2560, telex: 22431 HCR SD.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3)(6)(7):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 11, III.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 1 300 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (10):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.3:
 - lattine metalliche di 1 l., o 1 kg;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 20 lattine per scatola;
 - le lattine e cartoni devono recare la seguente dicitura:
• ACTION No 198/90 / VEGETABLE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR PROGRAMME FOR REFUGEES IN THE SUDAN / DATE OF PRODUCTION: ... DATE OF EXPIRY: ...
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Port Sudan.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 9. 10 al 16. 11. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 27. 11. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (8):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 4. 9. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 5. 9. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 9. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 12. 9. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 23. 10 al 20. 11. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 4. 12. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - À l'attention de Monsieur N. Arend
 - Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
 - Rue de la Loi 200
 - B-1049 Bruxelles
 - Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (4) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero delle scatole di cartone relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (5) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam
- (6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (8) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32
— 236 10 97
— 235 01 30
— 236 20 05
- (9) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (10) In materia di imballaggio e di conservazione si applicano le disposizioni previste per il butteroil al punto I.3.3. della comunicazione della Commissione pubblicata nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pagina 7. Tuttavia, non è richiesta la chiusura ermetica in atmosfera di azoto.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoevelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A	900	15	Caritas B	Bolivia	Acción nº 273/90 / Aceite vegetal / Caritas Bélgica / 900213 / Potosí vía Antofagasta / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		60	Caritas Española	Ecuador	Acción nº 274/90 / Aceite vegetal / Caritas Española / 906000 / Quito vía Guayaquil / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		15	Caritas B	Perú	Acción nº 275/90 / Aceite vegetal / Caritas Bélgica / 900214 / Lima vía Callao / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		105	Caritas N	Perú	Acción nº 276/90 / Aceite vegetal / Caritas Neerlandesa / 900312 / Ayacucho vía Callao / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		15	Prosalus	Perú	Acción nº 277/90 / Aceite vegetal / Prosalus / 905503 / Chachapoyas vía Callao / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		15	Prosalus	Perú	Acción nº 278/90 / Aceite vegetal / Prosalus / 905504 / Arequipa vía Callao / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		15	Prosalus	Perú	Acción nº 279/90 / Aceite vegetal / Prosalus / 905505 / Lima vía Callao / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		30	Caritas D	Perú	Acción nº 280/90 / Aceite vegetal / Caritas Denmark / 905800 / Lima vía Callao / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
		15	PDF	Perú	Acción nº 281/90 / Aceite vegetal / PDF / 907101 / Lima via Callao / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		45	CRS	Dominica	Action No 282/90 / Vegetable oil / Cathwel / 900113 / Roseau via Woodbridge Bay / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		30	CAM	Guatemala	Acción nº 283/90 / Aceite vegetal / CAM / 902008 / Guatemala ciudad via Santo Tomas de Castilla / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		15	Oxfam B	República Dominicana	Acción nº 284/90 / Aceite vegetal / Oxfam B / 900805 / Santo Domingo / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		15	CAM	República Dominicana	Acción nº 285/90 / Aceite vegetal / CAM / 902007 / Barahona via Santo Domingo / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		60	Prosalus	República Dominicana	Acción nº 286/90 / Aceite vegetal / Prosalus / 905517 / Ysura Azua via Santo Domingo / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		30	Cinterad	Bénin	Action nº 287/90 / Huile végétale / Cinterad / 903403 / Adjaha via Cotonou / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		120	Caritas B	Burkina Faso	Action nº 288/90 / Huile végétale / Caritas Belgica / 900209 / Bobo Dioulasso via Abidjan / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	SSI	Burkina Faso	Action nº 289/90 / Huile végétale / SSI / 903005 / Ouahigouya via Abidjan / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
		60	Cinterad	Burkina Faso	Action n° 290/90 / Huile végétale / Cinterad / 903404 / Lomé / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	Caritas I	Guiné-Bissau	Acção n° 291/90 / Óleo vegetal / Caritas Italiana / 900609 / Bissau / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado à distribuição gratuita
		15	Caritas F	Mali	Action n° 292/90 / Huile végétale / Caritas France / 900504 / Mopti via Abidjan / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		9	SSI	Mali	Action n° 293/90 / Huile végétale / SSI / 903003 / Bamako via Abidjan / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		66	Cinterad	Mali	Action n° 294/90 / Huile végétale / Cinterad / 903405 / Nioro via Abidjan / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		60	SSI	Niger	Action n° 295/90 / Huile végétale / SSI / 903004 / Niamey via Lomé / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		60	AATM	Togo	Action n° 296/90 / Huile végétale / AATM / 901713 / Dapaong via Lomé / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
B	770	60	Caritas N	Angola	Acção n° 297/90 / Óleo vegetal / Caritas Neerlandica / 900314 / Luanda / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado à distribuição gratuita
		40	Caritas N	Angola	Acção n° 298/90 / Óleo vegetal / Caritas Neerlandica / 900325 / Lobito / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado à distribuição gratuita

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
		15	Caritas B	Rwanda	Action n° 299/90 / Huile végétale / Caritas Belgica / 900211 / Kigali via Mombasa / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		210	Caritas I	Malawi	Action No 300/90 / Vegetable oil / Caritas Italiana / 900608 / Lilongwe via Dar es Salaam / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		60	CAM	India	Action No 301/90 / Vegetable oil / CAM / 902011 / Bombay / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		105	GFSS	India	Action No 302/90 / Vegetable oil / GFSS / 903501 / Bombay / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	SBLB	India	Action No 303/90 / Vegetable oil / SBLB / 904507 / Ottapidaram via Tuticorin / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		85	CRS	Pakistan	Action No 304/90 / Vegetable oil / Cathwel / 900103 / Islamabad via Karachi / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		135	Oxfam B	Vietnam	Action No 305/90 / Vegetable oil / Oxfam B / 900807 / Ho Chi Minh City / Gift of the European Economic Community / For free distribution

REGOLAMENTO (CEE) N. 2418/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1990

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di uva da tavola originarie della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2386/90 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di uva da tavola originarie della Turchia;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Turchia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regola-mento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2386/90 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 220 del 15. 8. 1990, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2419/90 DELLA COMMISSIONE**del 20 agosto 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2373/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2373/90 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria di Cipro;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di uva da tavola originaria di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 1,40 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2373/90 è sostituito dall'importo di 10,97 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 219 del 14. 8. 1990, pag. 41.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2420/90 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 1990
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2350/90 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2240/90 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 2374/90 ⁽⁸⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2240/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per la colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza del 21 agosto 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per tale campagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 10. 8. 1990, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1988, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 219 del 14. 8. 1990, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)	5° term. 1 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	23,943
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,853
— altri Stati membri	25,919	25,690	25,482	25,194	25,469	25,453
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	60,68	60,14	59,66	58,98	59,63	59,71
— Paesi Bassi (Fl)	68,37	67,77	67,22	66,46	67,18	67,30
— UEBL (FB/Flux)	1 251,55	1 240,49	1 230,45	1 216,54	1 229,82	1 229,74
— Francia (FF)	203,51	201,71	200,08	197,82	199,98	199,85
— Danimarca (Dkr)	231,46	229,41	227,56	224,98	227,44	227,30
— Irlanda (£ Irl)	22,651	22,450	22,269	22,017	22,257	22,243
— Regno Unito (£)	20,028	19,846	19,657	19,389	19,604	19,492
— Italia (Lit)	45 402	45 000	44 636	44 132	44 613	44 578
— Grecia (Dra)	5 469,24	5 413,03	5 336,85	5 241,77	5 302,13	5 210,86
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	267,57	267,57	267,57	267,57	267,57	3 748,90
— in un altro Stato membro (Pta)	3 838,46	3 805,45	3 771,81	3 725,59	3 767,37	3 748,90
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,80
— in un altro Stato membro (Esc)	5 659,62	5 612,38	5 569,48	5 499,74	5 556,64	5 525,80

(1) Fatta salva la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (¹)	1° term. 9 (¹)	2° term. 10 (¹)	3° term. 11 (¹)	4° term. 12 (¹)	5° term. 1 (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	26,443
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	29,353
— altri Stati membri	28,419	28,190	27,982	27,694	27,969	27,953
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	66,53	66,00	65,51	64,84	65,48	65,57
— Paesi Bassi (Fl)	74,97	74,36	73,81	73,05	73,78	73,89
— UEBL (FB/Flux)	1 372,27	1 361,21	1 351,17	1 337,26	1 350,54	1 350,46
— Francia (FF)	223,14	221,34	219,71	217,45	219,61	219,48
— Danimarca (Dkr)	253,78	251,74	249,88	247,31	249,77	249,62
— Irlanda (£ Irl)	24,835	24,635	24,453	24,202	24,442	24,428
— Regno Unito (£)	21,977	21,795	21,606	21,338	21,553	21,441
— Italia (Lit)	49 781	49 380	49 015	48 511	48 992	48 957
— Grecia (Dra)	6 012,59	5 956,39	5 880,20	5 785,12	5 845,49	5 754,21
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	649,81	649,81	649,81	649,81	649,81	4 131,14
— in un altro Stato membro (Pta)	4 220,70	4 187,69	4 154,05	4 107,83	4 149,61	4 131,14
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	517,26	517,26	517,26	517,26	517,26	6 043,06
— in un altro Stato membro (Esc)	6 176,88	6 129,64	6 086,73	6 016,99	6 073,90	6 043,06

(¹) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 8 (1)	1° term. 9 (1)	2° term. 10 (1)	3° term. 11 (1)	4° term. 12 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	33,974	34,253	33,738	34,069	34,400
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	79,54	80,19	78,99	79,76	80,53
— Paesi Bassi (Fl)	89,62	90,35	89,00	89,87	90,74
— UEBL (FB/Flux)	1 640,50	1 653,97	1 629,10	1 645,09	1 661,07
— Francia (FF)	266,76	268,95	264,91	267,50	270,10
— Danimarca (Dkr)	303,39	305,88	301,28	304,24	307,19
— Irlanda (£ Irl)	29,690	29,934	29,484	29,773	30,062
— Regno Unito (£)	26,283	26,505	26,069	26,292	26,551
— Italia (Lit)	59 511	60 000	59 098	59 678	60 257
— Grecia (Dra)	7 197,84	7 258,71	7 108,32	7 155,54	7 228,26
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 314,91	1 314,91	1 314,91	1 314,91	1 314,91
— in un altro Stato membro (Pta)	4 563,61	4 603,82	4 525,39	4 568,31	4 618,58
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	7 956,11	8 014,95	7 906,34	7 965,16	8 035,18
— in un altro Stato membro (Esc)	7 782,22	7 839,77	7 733,54	7 791,07	7 859,56
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 537,40	4 577,62	4 499,18	4 542,10	4 592,37
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	7 782,22	7 839,77	7 733,54	7 791,07	7 859,56

(1) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
DM	2,069160	2,065660	2,062300	2,059030	2,059030	2,050440
Fl	2,331310	2,327520	2,323690	2,319970	2,319970	2,309270
FB/Flux	42,573800	42,531100	42,490300	42,442000	42,442000	42,314500
FF	6,941200	6,938140	6,935410	6,933710	6,933710	6,926560
Dkr	7,894150	7,895560	7,895650	7,895600	7,895600	7,887710
£Irl	0,771509	0,771375	0,771593	0,771499	0,771499	0,773032
£	0,695017	0,697773	0,700219	0,702571	0,702571	0,709026
Lit	1 516,61	1 517,67	1 519,05	1 520,39	1 520,39	1 524,70
Dra	203,25200	204,52100	206,63800	208,36500	208,36500	214,27600
Esc	182,32700	182,74500	183,23300	183,96300	183,96300	185,83000
Pta	126,92500	127,38800	127,80100	128,22300	128,22300	129,34700

REGOLAMENTO (CEE) N. 2421/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1990

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2384/90 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2384/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni

sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2384/90, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

2. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso la Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 220 del 15. 8. 1990, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 agosto 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	32,61 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	31,36 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	32,61 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	31,36 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3545
1701 99 10 100	35,45	
1701 99 10 910	35,43	
1701 99 10 950	35,43	
1701 99 90 100		0,3545

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1990

sulla riduzione dei clorofluorocarburi utilizzati dall'industria comunitaria degli espansi plastici

(90/437/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che la Comunità, insieme a tutti i suoi Stati membri, ha firmato la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono;

considerando che la Comunità, insieme a tutti i suoi Stati membri, ha firmato il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che il 14 ottobre 1988 il Consiglio ha adottato la decisione 88/540/CEE⁽¹⁾ relativa alla conclusione e alla ratifica della convenzione di Vienna e del protocollo di Montreal;

considerando che il 14 ottobre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3322/88⁽²⁾ per l'attuazione a livello comunitario del protocollo di Montreal;

considerando che i recenti studi scientifici hanno confermato che si è già verificata una certa riduzione dello strato di ozono e che i mutamenti osservati possono essere dovuti in tutto o in parte alla crescente presenza nell'atmosfera di gas in traccia, in particolare di clorofluorocarburi;

considerando che è importante ottenere il massimo grado raggiungibile di sostituzione dei clorofluorocarburi di cui all'allegato I e degli halon in tutti i settori d'uso;

considerando che molti Stati membri hanno concluso accordi volontari con i produttori di espansi plastici per la

graduale riduzione dei clorofluorocarburi di cui all'allegato I, nella prospettiva di una loro definitiva eliminazione da tali prodotti;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1988 per la limitazione dell'uso di clorofluorocarburi e di halon⁽³⁾ invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ad avviare discussioni su accordi volontari a livello comunitario con tutte le industrie interessate, per sostituire ove possibile i clorofluorocarburi di cui all'allegato I e gli halon nei prodotti, nelle attrezzature o nei processi che li utilizzano;

considerando che, in attesa che siano disponibili nuove sostanze, le riduzioni di cui all'allegato II dipenderanno dalla disponibilità e dall'uso commerciale di sostanze alternative che abbiano un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) maggiore di zero ma relativamente basso e che siano accettabili dal punto di vista ambientale anche per altri riguardi;

considerando che il 2 marzo 1989 il Consiglio dei ministri ha stabilito che è necessario ridurre quanto prima di almeno l'85% il livello attuale di produzione e di impiego dei clorofluorocarburi contemplati dal protocollo di Montreal, nella prospettiva di arrivare alla loro completa eliminazione verso la fine di questo secolo, e rafforzare di conseguenza il protocollo suddetto,

RACCOMANDA:

I. ai produttori comunitari di espansi plastici di adoperarsi per:

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 285 del 9. 11. 1988, pag. 1.

- 1) limitare l'uso negli espansi plastici dei clorofluorocarburi completamente alogenati di cui all'allegato I e ritirarli dal mercato prima della fine del secolo;
- 2) ridurre l'uso di clorofluorocarburi completamente alogenati di almeno il 35 % per la fine del 1991 e di almeno il 65 % per la fine del 1993 rispetto al consumo del 1986. Nel 1986 nella Comunità per la fabbricazione di espansi plastici sono stati utilizzati clorofluorocarburi di cui all'allegato I in ragione di 85 400 t ponderate ODP. Le riduzioni di cui sopra per ciascun settore dell'industria degli espansi plastici sono specificate nell'allegato II. I progressi fatti in materia saranno controllati mediante le statistiche annuali sulle vendite relative alle sostanze elencate nell'allegato I pubblicate dai produttori della Comunità;

II. alle federazioni di cui all'allegato III:

- 1) di adoperarsi affinché l'industria degli espansi plastici nella Comunità riduca al minimo l'uso delle sostanze oggetto del controllo e attui le riduzioni di cui al punto I.2;
- 2) di adoperarsi affinché i settori industriali da loro rappresentati riducano al minimo l'uso delle sostanze oggetto di controllo e attuino le riduzioni di cui all'allegato II;
- 3) di presentare alla Commissione una relazione annuale sui progressi fatti per quanto riguarda le riduzioni di cui all'allegato II, possibilmente corredata da statistiche, iniziando con l'anno 1989;

III. ai produttori comunitari di materie prime per gli espansi plastici per i quali vengano utilizzati come

agenti gonfianti clorofluorocarburi completamente alogenati di cui all'allegato I, compresi i produttori di detti agenti gonfianti e le associazioni di questi due settori industriali elencate nell'allegato IV:

- 1) di portare avanti lo sviluppo di materiali, formulazioni e tecnologie per la produzione commerciale di espansi plastici con un uso ridotto delle sostanze di cui all'allegato I e di promuovere l'uso di detti materiali, formulazioni e tecnologie per la fabbricazione di espansi plastici;
- 2) di portare avanti programmi di ricerca e di sviluppo intesi a fornire materiali e tecnologie accettabili dal punto di vista ambientale che permettano la produzione commerciale di espansi plastici senza l'impiego di alcuna delle sostanze elencate nell'allegato I;
- 3) di presentare alla Commissione una relazione annuale sui progressi tecnici fatti per quanto riguarda i punti III.1 e III.2, possibilmente corredata da statistiche, iniziando con l'anno 1989;

IV. agli Stati membri di adoperarsi per contribuire nei loro rispettivi territori alla realizzazione degli obiettivi della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dalla presente raccomandazione

Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP)
CFC 11	1,0
CFC 12	1,0
CFC 113	0,8
CFC 114	1,0
CFC 115	0,6

ALLEGATO II

Industria degli espansi plastici

(1)	(2)	(3)	(4)
1. Settore degli espansi poliuretani			
1.1. Flessibile — Lastre e blocchi flessibili	9 692	- 50 %	- 50 % (*)
1.2. Flessibile — Stampaggio	6 550	- 50 %	- 80 %
1.3. Rigido — Applicazioni	9 250	- 45 %	- 50 %
1.4. Rigido — Edilizia e industria	27 950	- 10 %	- 50 %
1.5. Altri	6 950	- 25 %	- 65 %
2. Settore dell'espanso polistirenico			
2.1. Lastre di espanso polistirenico — Lastre e blocchi isolanti	7 000	- 50 %	- 100 %
2.2. Schiuma di espanso polistirenico per imballaggio	6 000	- 100 %	- 100 %
3. Espansi poliolefinici	5 000	- 50 %	- 100 %
4. Espansi da resine fenoliche	1 600	- 10 %	- 50 %

(1) Diversi settori dell'industria degli espansi plastici.

(2) Valori medi delle stime relative ai clorofluorocarburi utilizzati da ciascun settore nella Comunità economica europea (1986).

(3) Stime delle variazioni in percentuale dell'uso di clorofluorocarburi alla fine del 1991 rispetto ai consumi del 1986.

(4) Stime delle variazioni in percentuale dell'uso di clorofluorocarburi alla fine del 1993 rispetto ai consumi del 1986.

(*) Le industrie hanno segnalato che per il 1993 è prevista una riduzione molto maggiore ma non è stato possibile dare una cifra esatta.

*ALLEGATO III***Federazioni europee che rappresentano settori dell'industria degli espansi plastici**

1. BING : Federation of European Rigid Polyurethane Foam Associations (Federazione delle associazioni europee espansi poliuretanic rigidi)
2. CECED : European Committee of Manufacturers of Electrical Domestic Equipment (Consiglio europeo della costruzione elettrodomestica)
3. EPFA : European Phenolic Foam Association (Associazione europea espansi da resine fenoliche)
4. European Quality Assurance Association of Expanded Polystyrene Foam Manufacturers (Associazione europea di garanzia della qualità dei produttori di espansi polistirenici)
5. Europur : European Association of Flexible Polyurethane Foam Blocks Manufacturers (Associazione europea di produttori di blocchi di espansi poliuretanic flessibili)
6. Eutraplast : Committee of Western European Plastics Converters Associations (Consiglio delle associazioni di convertitori di materie plastiche dell'Europa occidentale)
7. EXIBA : European Extruded Polystyrene Insulation Board Associations (Associazioni europee per lastre isolanti in espanso polistirenico)
8. Panama International : Panel Manufacturers International Association (Associazione internazionale dei produttori di pannelli)

*ALLEGATO IV***Associazioni di produttori di materie prime per l'industria degli espansi plastici**

1. EFCTC : European Fluorocarbon Technical Committee (Consiglio tecnico europeo per i fluorocarburi)
 2. ISOPA : European Isocyanate Producers Association (Associazione dei produttori europei di isocianato)
 3. EPFA : European Phenolic Foam Association (Associazione europea espansi da resine fenoliche).
-

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1990

sulla riduzione dei clorofluorocarburi utilizzati dall'industria comunitaria della refrigerazione

(90/438/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che la Comunità, insieme a tutti i suoi Stati membri, ha firmato la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono;

considerando che la Comunità, insieme a tutti i suoi Stati membri, ha firmato il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che il 14 ottobre 1988 il Consiglio ha adottato la decisione 88/540/CEE⁽¹⁾ relativa alla conclusione e alla ratifica della convenzione di Vienna e del protocollo di Montreal;

considerando che il 14 ottobre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3322/88⁽²⁾ per l'attuazione a livello comunitario del protocollo di Montreal;

considerando che i recenti studi scientifici hanno confermato che si è già verificata una certa riduzione dello strato di ozono e che i mutamenti osservati possono essere dovuti in tutto o in parte alla crescente presenza nell'atmosfera di gas in traccia, in particolare di clorofluorocarburi;

considerando che è importante ottenere il massimo grado raggiungibile di sostituzione dei clorofluorocarburi di cui all'allegato I e degli halon in tutti i settori d'uso;

considerando che molti Stati membri hanno concluso accordi volontari con le loro industrie di refrigerazione per la graduale riduzione dei clorofluorocarburi da tali prodotti, nella prospettiva di una loro possibile eliminazione definitiva;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1988 per la limitazione dell'uso di clorofluorocarburi e di halon⁽³⁾ invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ad avviare discussioni su accordi volontari a livello comunitario con tutte le industrie interessate, per sostituire ove possibile i clorofluorocarburi di cui all'allegato I e gli halon nei prodotti, nelle attrezzature o nei processi che li utilizzano;

considerando che i produttori europei di clorofluorocarburi, rappresentati dalla federazione dell'industria chimica europea (CEFIC), hanno dichiarato di essere pronti a

recuperare e a riciclare i clorofluorocarburi usati, ove ciò sia tecnicamente fattibile;

considerando che l'industria comunitaria della refrigerazione ha elaborato un codice di comportamento⁽⁴⁾ concernente la progettazione, l'installazione, la manutenzione e la riparazione degli impianti di refrigerazione, nonché lo smaltimento dei rifiuti al fine di ridurre l'emissione di clorofluorocarburi nell'atmosfera;

considerando che in attesa che siano disponibili sostanze alternative con un potenziale di riduzione dell'ozono pari a 0 e accettabili dal punto di vista ambientale anche per altri aspetti, le riduzioni di cui al punto I.2 dipenderanno dalla disponibilità e dall'utilizzazione commerciale di sostanze alternative che abbiano un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) maggiore di 0 ma relativamente basso;

considerando che in alcuni settori dell'industria della refrigerazione, ad esempio nella refrigerazione domestica, prima che siano disponibili in commercio refrigeranti alternativi saranno possibili soltanto riduzioni marginali del consumo delle sostanze oggetto di controllo;

considerando che il 2 marzo 1989 il Consiglio dei ministri ha stabilito che è necessario ridurre quanto prima di almeno l'85 % il livello attuale di produzione e di utilizzazione dei clorofluorocarburi contemplati dal protocollo di Montreal, nella prospettiva di arrivare alla loro completa eliminazione verso la fine di questo secolo, e rafforzare di conseguenza il protocollo suddetto,

RACCOMANDA:

I. a tutti i settori dell'industria della refrigerazione e del condizionamento dell'aria della Comunità, compresi i fabbricanti, gli installatori e quanti provvedono alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria, nonché a tutti gli utilizzatori di tali attrezzature nei settori commerciali, industriali e pubblici, di cercare di:

- 1) limitare il consumo dei clorofluorocarburi completamente alogenati che figurano nell'allegato I, utilizzati come refrigeranti nella refrigerazione, nella prospettiva di un loro graduale ritiro dal mercato entro la fine di questo secolo;

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 285 del 9. 11. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ CECOMAF GT1-001: Riduzione delle emissioni di clorofluorocarburi dai sistemi di refrigerazione.

- 2) ridurre il consumo di clorofluorocarburi completamente alogenati di almeno il 25 % per la fine del 1991 e di almeno il 50 % per la fine del 1993 rispetto al consumo del 1986. Nel 1986 il consumo comunitario dei clorofluorocarburi di cui all'allegato I nella refrigerazione è stato di 28 800 t ponderate ODP; i progressi fatti per la riduzione di tale consumo saranno controllati mediante le statistiche annuali sulle vendite relative alle sostanze elencate nell'allegato I, pubblicate dai produttori della Comunità;
- 3) adottare tutte le misure possibili per ottenere e restituire ai fornitori o ad altri centri appropriati tutti i refrigeranti utilizzati ai fini di un loro recupero, laddove ciò sia tecnicamente possibile;

II. alle federazioni di cui all'allegato II:

- 1) di adoperarsi per assicurare che l'industria della refrigerazione nella Comunità riduca al minimo il suo consumo delle sostanze oggetto di controllo e attui le riduzioni di cui al punto I.2;
- 2) di presentare alla Commissione una relazione annuale sui progressi fatti per quanto riguarda le riduzioni di cui sopra, corredata se possibile da statistiche, iniziando con l'anno 1989;

III. agli Stati membri di adoperarsi:

- 1) per introdurre, d'accordo con la propria industria, gli opportuni obblighi per quanto riguarda la

formazione di operatori e di tecnici in materia di trattamento senza rischi dei refrigeranti, formazione che porti ad un certificato di abilitazione; e per arrivare, mediante i propri istituti tecnici, ad una precisa definizione della qualifica professionale degli operatori e dei tecnici, nonché della competenza tecnica delle imprese;

- 2) per promuovere la ricerca e lo sviluppo in materia di attrezzature utilizzate per il recupero di clorofluorocarburi;
- 3) per adottare le misure che consentano di abbandonare progressivamente l'impiego di contenitori clorofluorocarburi a perdere;
- 4) per promuovere il recupero e il riciclo e per sostenere gli sforzi relativi alla formazione di personale qualificato;
- 5) per contribuire nei loro rispettivi territori alla realizzazione degli obiettivi della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Sostanze contemplate dalla presente raccomandazione**

Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono
CFC13 (CFC- 11)	1,0
CF2C12 (CFC- 12)	1,0
C2F3C13 (CFC-113)	0,8
C2F4C12 (CFC-114)	1,0
C2F5C1 (CFC-115)	0,6

ALLEGATO II

1. AREA : Air Conditioning & Refrigeration European Association (Associazione europea per il condizionamento dell'aria e la refrigerazione)
2. CECED : European Committee of Manufacturers of Electrical Domestic Equipment (Consiglio europeo della costruzione elettrodomestica)
3. CECOMAF : European Committee of Manufacturers of Refrigeration Equipment (Consiglio europeo dei costruttori di impianti di refrigerazione)
4. RIB : Refrigeration Industry Board (RIB/CECOMAF) (Consiglio dell'industria della refrigerazione).

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1990

che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

(90/439/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/520/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 82/471/CEE, il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico;

considerando che lo studio di due nuovi prodotti appartenenti ai gruppi dei prodotti proteici ottenuti da microrganismi e degli aminoacidi ha permesso di accertare che le condizioni imposte dalla direttiva 82/471/CEE sono soddisfatte; che è pertanto opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'impiego di tale prodotto nell'alimentazione degli animali;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 giugno 1991 e ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma si riferiscono esplicitamente alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 270 del 19. 9. 1989, pag. 13.

ALLEGATO

1. Al punto 1.4 « Funghi inferiori », sono inseriti il gruppo di prodotti e il prodotto di seguito indicati :

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
*1.4.1. Sottoprodotti della fabbricazione degli antibiotici, ottenuti per fermentazione	1.4.1.1. Micelio sottoprodotto della fabbricazione della penicillina insilato e sottoposto a trattamento termico umido mescolato con <i>Lactobacillus brevis plantanum sove, colli-noide</i> e <i>Streptococcus loctis</i> e sottoposto a trattamento termico	Composto azotato <i>Penicillium chrysogenum</i> ceppo ATCC 48271	Vari carboidrati e loro idrolisati	Azoto espresso in proteina greggia : minimo 7 %	Ruminanti Suini	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto : — la dicitura "insilato di micelio ottenuto dalla fabbricazione della penicillina" — tenore di azoto, espresso in proteina greggia — tenore di ceneri gregge — tenore di umidità — specie animale o categoria di animali Dichiarazione da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti : la dicitura : "insilato di micelio ottenuto dalla fabbricazione della penicillina".

2. Nel gruppo 3.2. « Lisina », è aggiunto il seguente prodotto :

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	*3.2.6. Fosfato di L-lisina ottenuto mediante fermentazione con <i>Brevibacterium lactofermentum</i>	$[\text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}] \cdot \text{H}_3\text{PO}_4$	Saccarosio, ammiacca e residui solubili di pesce	L-lisina : minimo 35 % Fosforo : minimo 4,3 %	Pollame Suini	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto : — la dicitura "Fosfato di L-lisina con i sottoprodotti di fermentazione" — tenore di L-lisina e di umidità.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1990

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (145ª deroga)

(90/440/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o tali contingenti tariffari non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccoman-

dazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire, a norma dell'articolo 71, terzo comma del trattato CECA, che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, e che i prodotti siderurgici importati non siano rispettati tal quali in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

Codice NC	Designazione del prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 7225 10 91 ex 7226 10 30	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti « magnetici », laminati a freddo; a grani orientati, di larghezza rispettivamente superiore a 500 mm e pari o superiore a 600 mm, di spessore superiore a 0,20 mm ma inferiore a 0,30 mm, aventi una perdita per inversione magnetica nominale inferiore a 1 W/kg, determinati secondo il metodo Epstein con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1,7 tesla	Benelux Spagna	300 300	0 0

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

Codice NC	Designazione del prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 7225 10 99	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo, a grani non orientati, trattati al laser, in bobine di 840 mm per 0,5 mm e aventi una perdita per inversione magnetica nominale, determinati secondo il metodo Epstein, inferiore a 1,04 W/kg con corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla, e a 2,5 W/kg con corrente a 50 periodi ed una induzione di 1,5 tesla	Spagna	300	0

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per impedire la ripesizione in altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1990

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (146ª deroga)

(90/441/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti; che inoltre le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o tali contingenti tariffari non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccoman-

dazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire, a norma dell'articolo 71, terzo comma del trattato CECA, che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, e che i prodotti siderurgici importati non siano rispediti tal quali in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

Codice NC	Designazione del prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola con diametro di 5,5 mm o più ed uguale o inferiore a 13 mm:	Germania	1 200	0
		Benelux	1 380	0
		Francia	1 430	0
a)- ex 7213 50 10	in ferro o in acciai non legati, contenenti, in peso: — 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio — 0,25 % o meno di silicio — 0,5 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,02 % o meno di zolfo — 0,03 % o meno di fosforo — 0,06 % o meno di rame			

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

Codice NC	Designazione del prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
b) ex 7227 90 80	in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio — 0,15 % o più, ma non più dello 0,3 % di silicio — 0,6 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,5 % o più, ma non più dello 0,8 % di cromo — 0,1 % o più, ma non più dello 0,25 % di vanadio			
c) ex 7228 90 80	in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,5 % o più, ma non più dello 0,6 % di carbonio — 1,2 % o più, ma non più dell'1,7 % di silicio — 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,5 % o più, ma non più dello 0,8 % di cromo			

2. I prodotti suddetti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

a) Decarburazione

Profondità di decarburazione misurata senza difetti:

- per le vergelle di cui alle lettere a) e b): 0,05 mm massimo,
- per le vergelle di cui alla lettera c): 0,07 mm massimo.

b) Stato superficiale

Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie: 0,05 mm.

c) Inclusioni non metalliche

Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Elsen-Blatt 1570/71.

Valore massimo tipo figura 1: della superficie sino a due terzi di raggio.

Valore massimo tipo figura 2: al di sotto dei terzi del raggio sino al cuore.

I valori indicati per qualsiasi tipo di inclusione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere,

d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per impedire la rispedizione in altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari.

3. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1990****che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali**

(90/442/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 90/134/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che la Commissione, con la decisione 84/90/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/163/CEE⁽⁴⁾, ha adottato la forma in cui vanno notificate le malattie degli animali;considerando che, con decisione del 30 gennaio 1985⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione del 3 aprile 1990⁽⁶⁾, la Commissione ha stabilito i codici per la notifica delle malattie degli animali;

considerando che occorre tener conto dei codici attribuiti alle regioni della Spagna e del Portogallo, nonché di « RVV — Kring » dei Paesi bassi;

considerando che, per motivi di chiarezza, è quindi opportuno abrogare la decisione del 30 gennaio 1985 e adottare un testo codificato;

considerando che occorre prendere in considerazione le esigenze per le quali è stata adottata la decisione del 30 gennaio 1985, segnatamente il carattere riservato delle informazioni comunicate, la necessità di trasmettere le informazioni tramite un sistema informatizzato e di fornire i dati previsti dalla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/486/CEE⁽⁸⁾;

considerando che, per tutelare il carattere riservato delle informazioni trasmesse, gli allegati alla presente decisione non devono essere pubblicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito delle procedure di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sono trasmesse utilizzando i codici che figurano negli allegati da 1 a 11 della presente decisione.

Articolo 2

È abrogata la decisione della Commissione del 30 gennaio 1985.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 1990.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.⁽²⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 50 del 21. 2. 1984, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 49.⁽⁵⁾ Non pubblicata.⁽⁶⁾ Non pubblicata.⁽⁷⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.⁽⁸⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21.